LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA (Artt. 2050-2054 cod.)

In linea di principio, per poter ottenere il risarcimento del danno causato da un comportamento illecito, **il danneggiato deve provare non soltanto di aver subito un danno cagionato** ma altresi' il **nesso di causalità,** ovvero **che il danno subito** è la diretta conseguenza del comportamento doloso o colposo del **danneggiante.**

Al fine di tutelare il danneggiato, il legislatore ha previsto **ipotesi particolari di responsabilità dei danni (art. 2050-2054 cod.civ.),** derivanti da eventi o comportamenti di particolare rilevanza sociale.

In tali casi, **il danneggiato**, verrà risarcito per il **solo fatto del danno subito,** e, pertanto, **non è tenuto a dare prova** della colpa di colui che ha causato il danno; è sufficiente accertare che il danno **subito** rientri nelle ipotesi espressamente previste dal codice civile.

Queste norme sono considerate esempi di **responsabilità oggettiva**. La responsabilità oggettiva ricorre nelle seguenti ipotesi:

- **ESERCIZIO di ATTIVITA' PERICOLOSE (art. 2050 c.c.):** Chi esercita attività pericolose è tenuto ad adottare ogni precauzione idonea ad evitare danni a terzi e, pertanto, ha l'obbligo del risarcimento se **non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno** oppure riesca a dimostrare che il danno è dovuto ad una causa **specifica (caso fortuito, fatto del terzo, ecc.), a lui non imputabile.**

  (il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile che si **verifica indipendentemente** dalla volontà e dall'agire di una persona rendendo impossibile l'adempimento di un'obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità:
  Ad esempio: Un automobilista che viaggia a moderata velocità, mentre un passante, **volendo suicidarsi**, gli si getta all'improvviso sotto alle ruote).

- **DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA (art. 2051 c.c.) :**
  ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, **salvo che provi il caso fortuito** (danni causati dall'incendio di un deposito di benzina,scoppio di una bombola di gas, da un fuga d'acqua).

- **DANNI CAGIONATI DA ANIMALI (art. 2052 c.c.) :**
  il **proprietario** di un animale o **chi se ne serve** per il tempo in cui lo ha in uso, **è responsabile dei danni cagionati dall'animale,** sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, **salvo che provi il caso fortuito**.

- **DANNI CAGIONATI DALLA ROVINA DEGLI EDIFICI (art.2053 c.c.)**
  Il proprietario per liberarsi da tale responsabilità deve dar prova che i danni non sono riconducibili a **difetto di manutenzione** o a **vizio di costruzione.** (Ad esempio: il cornicione di un edificio in cattivo stato di ,manutenzione si stacca e ferisce un passante: in tal caso, **il proprietario è responsabile,** anche se abbia da poco acquistato l'edificio. e, quindi, il **cattivo stato di manutenzione non sia a lui imputabile.**
  E' altresì responsabile, anche nell'ipotesi di **difetto occulto** della costruzione.
  Pertanto, il proprietario non solo risponde dei danni per **propria colpa (cattiva manutenzione),** ma anche di quelli cagionati dal comportamento **colposo di altri soggetti (cattiva costruzione).**

- **RESPONSABILITA' PER DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE(2054)**
-

  Tale disposizione si riferisce esclusivamente ai veicoli senza guida di rotaie (autoveicoli) e disciplina la responsabilità del **conducente** e quella del **proprietario.** Il conducente è obbligato a risarcire i danni a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se **non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno:** il proprietario risponde **solidalmente** con il conducente se **non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.**